FORMAP
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

CODICE DI COMPORTAMENTO

ALLEGATO
AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE

FONDAZIONE
FORMAP

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Art. 1
Disposizioni di carattere generale e destinatari del codice

1. La Fondazione FormAP adotta il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", nell'intento di fissare in un documento unitario i principi di diligenza, servizio alla cura dell'interesse pubblico, correttezza, lealtà, integrità e trasparenza dei comportamenti che devono animare chi opera all'interno della Fondazione, anche al fine di assicurare la qualità dei servizi e, unitamente al piano triennale anticorruzione, la prevenzione dei fenomeni di corruzione.
2. I destinatari del codice sono i componenti del Consiglio di Gestione, i dipendenti, i collaboratori interni ed esterni e, in generale, tutti coloro i quali collaborano in maniera non meramente episodica con la Fondazione.
3. I soggetti di cui al comma 2 sono tenuti a conoscere il contenuto del codice e a contribuire alla sua diffusione e all'attuazione dei principi in esso sviluppati.
4. I destinatari del codice ispirano la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità e, tanto coloro che sono titolari di incarichi di indirizzo politico o di scelte gestionali, quanto i dipendenti e collaboratori a vario titolo, agiscono nel rispetto dei principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza, agendo in posizione di indipendenza e imparzialità, dichiarando preventivamente eventuali conflitti di interesse e astenendosi da ogni decisione o attività conseguente.
5. I destinatari del presente codice non possono utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispongono per ragioni di ufficio, evitando situazioni e comportamenti che possano ledere il principio di imparzialità o che in qualsiasi modo possano compromettere l'adempimento dei propri compiti

e doveri, ed esercitano le proprie prerogative e i propri poteri unicamente per le finalità di interesse generale per cui sono stati conferiti.

6. I destinatari del presente codice orientano il proprio agire ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, perseguendo nella gestione delle risorse una logica di contenimento dei costi nel rispetto della qualità dei risultati.
7. Nei rapporti con i soggetti interni ed esterni alla Fondazione, i destinatari del presente Codice assicurano la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi altresì da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari del loro agire o che comportino discriminazioni basate su nazionalità, origine etnica, sesso, caratteristiche genetiche, lingua, credo religioso, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età o su altri diversi fattori.
8. I destinatari del Codice ispirano il proprio agire alla collaborazione con le pubbliche amministrazioni e con le Università Fondatrici – i cui interessi sono rappresentati dai componenti del Consiglio di Gestione della Fondazione – assicurando tra l'altro lo scambio e la trasmissione delle reciproche informazioni e dei dati anche per via telematica, nel rispetto della normativa vigente e garantendo ogni forma di cooperazione che si rendesse necessaria o utile.
9. La Fondazione promuove la diffusione del codice anche presso i terzi con i quali siano intrattenute relazioni contrattuali, compatibilmente con le modalità e i contenuti di tali rapporti. Gli obblighi di condotta previsti dal presente codice si applicano a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto di incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e incarichi eventualmente affidati in diretta collaborazione con le autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo,

delle imprese fornitrici di lavori beni o servizi che realizzino opere in favore della Fondazione. Negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi le ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice sono sanzionate con apposite clausole di risoluzione o decadenza del rapporto.

10. I destinatari del codice che ne violino le regole ledono il rapporto di fiducia con la Fondazione e sono soggetti a sanzione.

Art. 2
Principio di legalità e rapporti con i terzi

1. La Fondazione cura con la massima diligenza ogni atto, comportamento o accordo che può stabilire con i terzi, assicurando trasparenza, correttezza e legalità.
2. Nelle trattative con i terzi, la Fondazione si astiene dal tenere comportamenti che possano influenzare indebitamente la decisione della controparte. In particolare, non è consentito esaminare o proporre opportunità e soluzioni che possano avvantaggiare a titolo personale gli interlocutori, sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

Art. 3
Principio di legalità e conflitto di interessi

1. I componenti degli organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni o in genere agli atti in cui abbiano, per conto proprio o di terzi interessi in conflitto con quelli della Fondazione. In caso di contrasto,

sull'obbligo di astensione decide il Presidente e, in caso del Presidente, decide a maggioranza l'organo coinvolto.

2. Similmente a quanto previsto al comma 1, i componenti degli organi della Fondazione hanno l'obbligo di astenersi da comportamenti che possano influenzare la decisione degli altri componenti del Consiglio di gestione ovvero la decisione della struttura amministrativa.
3. I componenti degli organi della Fondazione si astengono dal partecipare all'adozione di decisioni o attività che possano coinvolgere interessi propri o di parenti e affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di soggetti od organizzazioni di cui siano tutori, curatori, procuratori o agenti, oppure, al di là della rappresentanza istituzionale dell'ente all'interno dell'organo della Fondazione, di eventuali altri enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui siano amministratori, gerenti o dirigenti.
4. Quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo si applica anche ai dipendenti e collaboratori della Fondazione che partecipano a qualsiasi titolo ai processi decisionali della Fondazione.

Art. 4
Principio di legalità, integrità, trasparenza

1. Nei rapporti con i soggetti interessati a qualunque titolo all'attività della Fondazione, chi opera presso la medesima non assume impegni né fa promesse personali che possano condizionare l'adempimento dei doveri d'ufficio.
2. Chi opera presso la Fondazione:
   a) non utilizza l'ufficio per perseguire fini o per conseguire benefici privati e personali;

b) non si avvale della posizione che ricopre nell'ufficio per ottenere utilità o benefici personali nei rapporti esterni;
c) nei rapporti privati non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre all'interno della stessa per ottenere utilità che non gli spettino;
d) non assume comportamento che possa nuocere all'immagine della Fondazione medesima;
e) non può utilizzare informazioni non disponibili al pubblico e ottenute, anche in via confidenziale, nell'attività d'ufficio per realizzare profitti o interessi privati;
f) non chiede, né sollecita, né accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità;
g) rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti e, in particolare, presta la sua collaborazione al Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala a quest'ultimo eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza;
h) osserva il segreto d'ufficio e mantiene riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni, nei limiti di quelle funzioni non sottoposte a regime di trasparenza secondo la disciplina vigente in materia.

Art. 5
Principio di legalità e tracciabilità dell'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa e contabile è attuata con l'utilizzo di aggiornati strumenti e procedure informatiche che ne ottimizzano l'efficienza, correttezza, completezza e corrispondenza ai principi contabili, nonché

favoriscono i necessari controlli e verifiche sulla legittimità, coerenza e congruità del processo di decisione, autorizzazione, svolgimento delle azioni e operazioni.

2. La Fondazione si impegna a prestare la massima collaborazione alle autorità o ai soggetti competenti per le verifiche, fornendo informazioni corrette e veritiere in merito alle proprie attività, beni e operazioni, nonché in merito ad ogni ragionevole richiesta ricevuta dai medesimi.

Art. 6
Rapporti con i dipendenti

1. La Fondazione offre pari opportunità a tutti gli eventuali dipendenti e collaboratori sulla base delle loro qualifiche professionali e delle capacità individuali di ciascuno, senza alcuna discriminazione di religione, razza, sesso, credo politico o sindacale.
2. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente o collaboratore rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche.
3. Il dipendente o collaboratore cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dalla Fondazione, opera al fine di assicurare la continuità del servizio, fornendo agli utenti tutte le informazioni loro necessarie.
4. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente o collaboratore, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti o collaboratori il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza, né rifiuta di collaborare con questi nel disbrigo delle pratiche.

5. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento e assicurazione, per conto della Fondazione, ne informa per iscritto il Responsabile della prevenzione della corruzione. Se nella predetta situazione si trova il Responsabile nominato Responsabile della prevenzione della corruzione , questi informa per iscritto il Presidente.
6. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del codice, il Responsabile della prevenzione della corruzione svolge con diligenza le funzioni a esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.
7. Il Responsabile della prevenzione della corruzione assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il Responsabile della prevenzione della corruzione cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.
8. Il Responsabile della prevenzione della corruzione intraprende con tempestività le iniziative necessarie, ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale.
9. In caso di assenza temporanea egli è sostituito anche nei compiti previsti da questo Codice dal soggetto titolare di posizione organizzativa.

Art. 7
Rapporti con i fornitori

1. Ai fini dell'affidamento ed esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, la Fondazione rispetta i principi di cui alla normativa vigente in ordine alla trasparenza, pubblicità e rispetto del mercato.
2. Salva approvazione di apposito Regolamento o rinvio a specifico Regolamento utile a regolare le modalità di spesa, gli affidamenti in economia di beni, servizi e lavori avvengono nel rispetto dei seguenti principi generali: buona amministrazione, non discriminazione, rotazione, imparzialità, correttezza e trasparenza delle procedure di scelta dei fornitori. In nessun caso un fornitore deve essere preferito ad altro in ragione di rapporti personali, favoritismi o vantaggi, diversi da quelli dell'esclusivo interesse e beneficio della Fondazione.
3. Le relazioni con i fornitori della Fondazione, ivi compresi i rapporti di natura finanziaria e di consulenza, sono sottoposte ai principi contenuti in questo Codice e sono oggetto di costante ed attento monitoraggio da parte della Fondazione medesima.
4. La Fondazione si avvarrà di fornitori che operano in conformità della normativa vigente e delle regole previste in questo Codice.

Art. 8
Trattamento dei dati personali e obbligo di riservatezza

1. Le procedure di segnalazione e di verifica delle violazioni, anche nell'interesse della verità, sonno improntate a criteri di riservatezza e di

tutela della confidenzialità, al fine di prevenire ritorsioni di qualsivoglia genere nei confronti dell'autore della segnalazione.

2. Coloro che, in ragione, dell'esercizio di una funzione, di una professione o di un ufficio, abbiano accesso a informazioni privilegiate riguardanti la Fondazione, non possono usarle a proprio vantaggio o di quello dei familiari, dei conoscenti e in generale dei terzi. Essi prestano particolare attenzione a non divulgare informazioni privilegiate e a evitare ogni uso improprio di tali informazioni.

Art. 9
Comportamenti contrastanti con il codice

1. Le violazioni al presente codice possono essere segnalate al responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione, o se dovessero riguardare quest'ultimo, al Presidente, oltreché alle autorità competenti nel caso in cui integrino una fattispecie penale, civile o determinino un danno patrimoniale o contabile.
2. Compete in via ordinaria al responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione la vigilanza sull'applicazione del codice, l'istruttoria delle segnalazioni di violazione, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate.
3. Le procedure di segnalazione e di verifica delle violazioni, anche nell'interesse della verità, sono improntate a criteri di riservatezza e di tutela della confidenzialità, al fine di prevenire ritorsioni di qualsivoglia genere nei confronti dell'autore della segnalazione.
4. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente codice dia luogo a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è comunque

fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

5. Per quanto riguarda le violazioni a carico di soggetti destinatari con i quali non è costituito un rapporto di lavoro subordinato, la sanzione applicabile, in relazione alla gravità dei fatti contestati e secondo le leggi che regolano la materia, è la risoluzione del contratto, in forza delle specifiche clausole appositamente inserite all'interno dello stesso.
6. È demandato al Consiglio di gestione della Fondazione il compito di adottare uno specifico regolamento sulle sanzioni.

Art. 10
Disposizioni finali

1. La Fondazione assicura la più ampia diffusione al presente codice, pubblicandolo sul proprio sito internet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i componenti degli organi della Fondazione, ai propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi.
2. La Fondazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del presente codice.